

Raccomandazione n. (83) I - relativa ai nomadi apolidi o di nazionalità indeterminata

(adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 22 febbraio 1983)

Il comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15. b dello Statuto del Consiglio d'Europa, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;

Richiamando la sua Risoluzione (75)13 recante raccomandazioni sulla situazione sociale delle popolazioni nomadi in Europa e tenendo conto delle misure prese dai governi degli Stati membri per mettere in pratica questa raccomandazione;

Notando che molti nomadi incontrano delle difficoltà per ciò che concerne il loro stato giuridico, particolarmente in materia di spostamento e di soggiorno, perché non hanno legami sufficienti con uno Stato determinato sul piano della nazionalità o della residenza;

Considerando che è augurabile di contribuire a portare a questi problemi, soprattutto per ragioni umanitarie una soluzione concordata a livello europeo compatibile con la legislazione di ciascun Stato membro rispettando il modo di vita dei nomadi;

Guardando allo spirito delle disposizioni degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo come a quelle dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 annesso alla convenzione;

Avuto riguardo al desiderio espresso dalla Conferenza dei ministri europei della Giustizia riuniti ad Atene nel maggio 1982 di studiare in maniera più approfondita i problemi sollevati dai nomadi nel quadro delle strutture esistenti del Consiglio d'Europa;

Raccomanda ai governi degli Stati membri di fare il necessario per assicurare l'attuazione dei principi enunciati qui di seguito.

PRINCIPI

La presente raccomandazione si applica alle persone tradizionalmente abituate ad un modo di vita itinerante (nomadi).

1. Non discriminazione:

nel loro diritto e nella loro pratica applicabili alla circolazione e alla residenza delle persone gli Stati si asterranno da ogni misura portante a una discriminazione verso i nomadi fondata sul modo di vivere di essi.

2. Collegamento ad uno Stato:

nei limiti della sua legislazione concernente l'entrata e il soggiorno degli stranieri sul suo territorio ogni Stato prenderà, secondo necessità, le disposizioni necessarie per facilitare ai nomadi senza patria o di nazionalità indeterminata il loro collegamento con lo Stato spettante; per determinare se un tale collegamento può intervenire, possono essere presi in considerazione uno o più dei criteri seguenti:

a) lo Stato spettante è lo Stato di nascita o di origine del nomade o lo Stato d'origine della sua famiglia;

b) la residenza abituale o di frequenti periodi di residenza del nomade nello Stato spettante a condizione che la residenza di cui si tratta non sia irregolare;

c) la presenza nello Stato spettante di membri della famiglia prossima del nomade residente regolarmente o avente nazionalità di questo Stato.

3. Residenza e circolazione dei nomadi:

quando il riferimento del nomade ad uno Stato dato sarà stabilito conformemente al principio n. 2 sopra citato, questo Stato adotterà ogni misura appropriata al fine di permettergli di risiedere sul suo territorio, di viaggiare all'estero e di ritornare sul suo territorio.

4. Riunioni delle famiglie:

in applicazione del principio n. 3, lo Stato si sforzerà di facilitare l'ammissione sul suo territorio della famiglia prossima del nomade.

5. Misure di ordine generale:

ogni Stato membro prenderà, nel quadro del suo diritto interno, misure adatte a ridurre il numero dei casi di senza patria dei nomadi; a questo scopo cercherà in particolare di ratificare, se non l'ha già fatto, la convenzione sulla riduzione dei casi di senza patria, firmata a New York il 30 agosto 1961; ugualmente cercherà di ratificare, se non l'ha già fatto, la Convenzione relativa allo statuto dei senza patria, firmata a New York il 28 settembre 1954 e di applicarla tenendo conto della situazione particolare dei nomadi.

6 Protezione più estesa:

l'applicazione dei principi enunciati nella presente raccomandazione non dovrà comportare un trattamento meno favorevole per i nomadi di quello accordato nei termini del diritto o della pratica di ogni Stato membro.